



PROVINCIA DI PIACENZA



COMUNE DI FIDENZA

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI FIDENZA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE.

Premesso che:

- l'Amministrazione provinciale di Piacenza, con delibera di C.P. n. 22 del 17 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di Fidenza, con delibera di C.C. n. 43 del 30 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

Che si rende necessario addivenire alla stipulazione della relativa Convenzione;

Che le due amministrazioni concordano di dare decorrenza alla Convenzione a partire dal 01 settembre 2019,

tutto quanto sopra premesso,

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **agosto**, tra:

- la Provincia di Piacenza, legalmente rappresentata dal Presidente Avv. Patrizia Barbieri;
- Il Comune di Fidenza, legalmente rappresentato dal Sindaco Ing. Andrea Massari,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

La Provincia di Piacenza e il Comune di Fidenza stipulano la presente Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria generale, al fine del conseguimento di risparmi di spesa.

ART. 2 - ENTE CAPO CONVENZIONE

La Provincia di Piacenza assume la veste di Ente capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Presidente della Provincia, capo convenzione, compete la nomina e revoca del Segretario generale.

Secondo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, essendovi un titolare della Segreteria generale della Provincia di Piacenza e in contestualità di vacanza della sede di Segreteria generale del Comune di Fidenza, l'unico Segretario titolare acquista la titolarità della Segreteria convenzionata.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o al termine naturale della medesima, il Segretario conserva la titolarità della Segreteria dell'Ente capo convenzione.

ART. 4 - SOSTITUZIONE SEGRETARIO GENERALE

Alla sostituzione del Segretario generale, in caso di impedimento o di assenza del medesimo, provvederanno i Vicesegretari presenti in ognuno degli Enti facenti parte della convenzione, i quali potranno avvalersi della facoltà, prevista dalla Circolare prot. n. 3782-E del 18/06/2015 del Ministero dell'Interno –Albo Nazionale, di nominare, in ciascuno di essi, un diverso Vicesegretario in luogo dell'unico ViceSegretario.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Di norma, il Segretario svolgerà le sue funzioni secondo le seguenti modalità:

Provincia di Piacenza: 60% del tempo di lavoro settimanale;

Comune di Fidenza: 40% del tempo di lavoro settimanale;

Il calendario delle presenze sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti facenti parte della convenzione, sentito il Segretario generale, salva la diversa articolazione stabilita dallo stesso Segretario per particolari esigenze di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

La Provincia, in qualità di Ente capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale ed al recupero delle spese a carico dell'altro Ente in convenzione. Le spese per missioni svolte dal Segretario generale sono esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, e suddivise tra gli Enti in parti uguali, qualora la missione sia nell'interesse di tutti.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, e sue successive modifiche e integrazioni, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione, ad eccezione della maggiorazione prevista dall'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001:

Provincia di Piacenza: 60%

Comune di Fidenza: 40%

Il trattamento economico del Segretario generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva prevista dall'art. 45 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La maggiorazione prevista dall'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, verrà corrisposta, ricorrendone le condizioni, e ripartita tra gli Enti convenzionati, in accordo tra di loro, sulla base della misura della ricorrenza, in ognuno dei medesimi, delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale di categoria e secondo la metodologia di attribuzione di detto emolumento nei rispettivi enti.

Al Segretario generale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 42 CCNL 16 maggio 2001 e secondo la metodologia dell'Ente capo-convenzione.

La valutazione dei risultati del Segretario generale nell'Ente convenzionato è comunicata all'Ente capo-convenzione, che liquiderà il compenso in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di

riferimento, ripartendolo tra gli enti convenzionati proporzionalmente alla rispettiva quota dello stesso monte salari.

Alla corresponsione dei buoni pasto, ove ne ricorrano le circostanze, provvederà l'ente capo convenzione, secondo i propri criteri di erogazione, ripartendone la relativa spesa nella misura indicata al comma 4 del presente articolo.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra il Presidente della Provincia e l'altro Sindaco, che opereranno, in accordo con il Segretario generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida a decorrere dal 01/09/2019 e sino al 30/04/2023.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti gli Enti convenzionati,
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti.

Lo scioglimento e il recesso avranno efficacia dal 1° giorno del quarto mese successivo alla comunicazione del recesso medesimo.

Alla scadenza, potrà essere rinnovata, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario Generale conserverà la titolarità nella Provincia di Piacenza.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia

autentica, alla Prefettura UTG di Roma e di Bologna, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Provincia di Piacenza

Il Sindaco Comune di Fidenza

Patrizia Barbieri

Andrea Massari

sottoscrizioni con firma digitale